



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 246 LEGISLATURA N. X

delibera
496

DE/SC/STT 0 NC Oggetto: DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Marche" come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. Approvazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico"

Prot. Segr.
528

Lunedì 29 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Angelo Sciapichetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 – Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Marche" come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. Approvazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare le "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico" di cui all'Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, ai fini del calcolo del peso del compostaggio domestico (Pc) di cui alla DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018;
2. di stabilire che ai Comuni, è fatto obbligo di dotarsi entro il 31.12.2019 di Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico redatto conformemente alle linee guida di cui all'allegato 1), ovvero adeguare alle stesse il proprio Regolamento, pena il mancato riconoscimento del Peso del compostaggio domestico (Pc) nel calcolo della Raccolta Differenziata, a decorrere dal 2020 a valere sulle comunicazioni dei dati 2019.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Cerisciofi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica", articolo 3, commi da 24 a 40;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica siti inquinati";
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 13.02.2017 così come modificata dalla DGR n. 87/2018 recante "DGR n.124 del 13.02.2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 – Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche" Sostituzione dell'Allegato A)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.418 del 3 aprile 2018 recante ad oggetto "DGR n.87/2018 concernente il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Modifica ed integrazione dell'allegato A".
- Deliberazione della Giunta Regionale n.311 del 26/03/2019 recante ad oggetto "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 – Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Marche" come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. Approvazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico".".

Motivazione

L'articolo 205, commi 3-bis e 3-quater del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce che la Regione, avvalendosi del supporto tecnico/scientifico del gestore del Catasto regionale dei rifiuti, definisca con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune, con la finalità di modulare la misura del tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n.549 in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata prefissato dalla normativa vigente di settore.

La deliberazione regionale relativa al metodo per il calcolo della RD deve essere formulata sulla base delle Linee Guida definite dal Ministero dell'Ambiente con il DM 26 maggio 2016, pubblicato nella GU Serie Generale n.146 del 24.06.2016.

Con la DGR n.124/2017 è stato definito il metodo per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune marchigiano così riportato nello specifico Allegato A) alla deliberazione stessa come successivamente modificato dalla DGR n.87/2018.

Il Metodo di calcolo prevede la possibilità di conteggiare nella quota di RD anche il peso dei rifiuti organici avviati al compostaggio domestico, purché i Comuni ne disciplinino l'attività allo scopo di garantirne la tracciabilità ed il controllo, come previsto dal D.M. Ambiente 26 maggio 2016

Allo scopo di fornire ai Comuni uno strumento di riferimento per una omogenea ed univoca applicazione del regime tributario di cui alla l.r. 15/1997 modulato in funzione del livello di Raccolta Differenziata raggiunto nel Comune, alla cui determinazione concorrano anche i quantitativi dei



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rifiuti avviati a compostaggio domestico, vengono approvate le "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico".

Ai Comuni, è fatto obbligo di adeguarsi alle Linee Guida regionali entro il 31.12.2019, pena il mancato riconoscimento del Peso del compostaggio domestico (Pc) nel calcolo della Raccolta Differenziata a partire dall'anno 2020 a valere sulle comunicazioni dei dati 2019.

La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 26/03/2019 e trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4.

Con nota prot. n. 96 del 11/04/2019 il CAL ha trasmesso in esito alla seduta del 11/04/2019, con approvazione unanime, il parere n. 17/2019, favorevole alla proposta così come formulata.

Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Angelo Recchi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014; attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
(Massimo Sbriscia)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Nardo Goffi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 12 Pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Linee Guida regionali per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico

INDICE

- . 1 Principi e finalità
- . 2 Definizioni
- . 3 Compostaggio non domestico
- . 4 Competenze del Comune
- . 5 Albo Comunale dei Compostatori
- . 6 Modalità di iscrizione dell'utenza al compostaggio domestico
- . 7 Sostanze compostabili
- . 8 Sostanze non compostabili
- . 9 Iniziative informative sul compostaggio domestico
- . 10 Iniziative formative compostaggio domestico
- . 11 Requisiti per il compostaggio domestico
- . 12 Attività di consulenza, monitoraggio e controllo
- . 13 Cessazione compostaggio
- . 14 Funzionario responsabile

ALLEGATI

↓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1 – Principi e finalità

Le presenti linee guida, riguardano la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.

Esse costituiscono strumento di riferimento per una omogenea ed univoca applicazione del regime tributario di cui alla l.r. 15/1997 ai fini del calcolo del peso del compostaggio domestico (Pc) nell'ambito della determinazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune.

Ai sensi del D.M. 26/05/2016, Allegato, punto 3) capo 4°, i Comuni possono inserire nel calcolo della raccolta differenziata la quota relativa al compostaggio domestico, solo a condizione che abbiano con proprio atto disciplinato tale attività.

La conformità del Regolamento comunale alle "Linee Guida regionali per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico" costituisce la condizione obbligatoria minimale per il riconoscimento del Peso del compostaggio domestico (Pc) nel calcolo della Raccolta Differenziata del Comune.

Qualora il Comune abbia già adottato un proprio Regolamento, ne verifica la conformità con le linee guida regionali provvedendo, se il caso, alle opportune modifiche in adeguamento allo stesso.

È comunque facoltà del Comune integrare il Regolamento con ulteriori motivate disposizioni.

2 – Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

- **Compostaggio domestico:** sistema di trattamento domiciliare degli scarti organici effettuato da utenze domestiche al fine di ottenere, per ossidazione biologica ed umificazione, la trasformazione degli scarti in COMPOST.
- **Utenza accreditata:** utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e validate le modalità per lo svolgimento della pratica del compostaggio domestico;
- **Peso del Compostaggio:** Quantitativo in peso degli scarti organici avviati a compostaggio domestico nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita negli atti regionali in conformità al D.M. 26 maggio 2016;
- **Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio:** soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori;
- **Consulente domiciliare del compostaggio:** soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

3 – Compostaggio non domestico

Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., subordinatamente all'assimilazione da parte del Comune, potranno attivare la pratica del compostaggio domestico nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui alle presenti linee guida.

È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.

4 – Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

- a) istituire e aggiornare annualmente l'Albo Comunale Compostatori;
- b) approvare il "Regolamento di gestione del compostaggio domestico" secondo i contenuti delle presenti linee guida; la mancata approvazione del "Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico" costituisce di per sé



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

elemento escludente per l'accesso alla possibilità di computare il "Peso del Compostaggio" ai fini della determinazione della % di raccolta differenziata;

- c) dare adeguata diffusione al provvedimento adottato, anche tramite pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune;
- d) predisporre apposita modulistica a favore degli utenti per l'accesso al servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modalità di partecipazione, consegna della compostiera, recesso all'iniziativa, restituzione compostiera, richiesta e concessione di riduzione tariffaria, modulistica per controlli e verifiche, ecc.), rendendola disponibile sia in forma fisica presso gli uffici comunali, sia in formato elettronico attraverso il sito istituzionale del Comune;
- e) determinare le idonee volumetrie delle compostiere da assegnare, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'utenza;
- f) applicare ad ogni utenza iscritta alla pratica del compostaggio domestico, ai sensi del comma 19 bis, dell'art. 208 del d.lgs 152/06 e s.m.i., una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani; tale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori secondo modalità e quantificazioni definite dal Comune con apposito atto;
- g) fornire gratuitamente alle utenze iscritte apposito "Manuale operativo per la corretta gestione del compostaggio" (in seguito Manuale operativo);
- h) effettuare i controlli presso le utenze iscritte;
- i) stabilire le modalità di assegnazione di compostiere a chi ne faccia domanda;
- j) organizzare iniziative informative rivolte alle utenze sulla conduzione della pratica del compostaggio domestico destinate agli utenti, tenute da docenti professionalmente competenti;
- k) individuare e formare uno o più "Operatore/i incaricato/i al monitoraggio e controllo del compostaggio domestico" e uno o più "Consulente/i domiciliare/i del compostaggio";
- l) redigere e diffondere versioni in lingua straniera del Regolamento comunale e del Manuale operativo, qualora sul territorio comunale vi sia una significativa presenza di utenze di lingua non italiana;
- m) comunicare annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni relative al numero e alle volumetrie delle compostiere assegnate, nonché quelle relative alle altre forme di compostaggio domestico riconosciute al fine del computo del compostaggio domestico nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune;
- n) conservare ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa;
- o) fornire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. tutte le informazioni richieste ai fini del controllo sulla correttezza dei dati trasmessi.

5 – Albo Comunale dei Compostatori

Il Comune istituisce con proprio atto un "*Albo Comunale dei Compostatori*" contenente i dati anagrafici delle utenze iscritte (es: nome, cognome e indirizzo presso il quale viene svolta l'attività di compostaggio domestico etc.)

L'Albo Comunale dei Compostatori è suddiviso tre sezioni:

- **Sezione A:** nella quale sono iscritte le utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune;
- **Sezione B:** nella quale sono iscritte le utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con una compostiera di proprietà;
- **Sezione C:** nella quale sono iscritte le utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con altre tecniche quali cassa, cumulo, buca.

Le utenze che effettuavano il compostaggio domestico già prima della redazione dell'Albo dei Compostatori, sono iscritte all'Albo, previo accertamento da parte del Comune dei necessari requisiti e validazione dell'attività di compostaggio in atto.

Dell'elenco delle iscrizioni all'Albo viene data informazione anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, nonché trasmissione agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati nel caso che gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Albo è aggiornato annualmente in base all'iscrizione di nuove utenze e/o a cancellazioni.

6 – Modalità di iscrizione dell'utenza al compostaggio domestico

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori è necessario:

- a) inoltrare al Comune la richiesta di adesione all'iniziativa relativa al compostaggio domestico secondo il modulo predisposto dal Comune, dichiarando di possedere i requisiti di cui al capitolo 11 delle presenti linee guida;
- b) partecipare ad una iniziativa formativa/informativa sulla conduzione del compostaggio domestico organizzata dal Comune;
- c) risultare idoneo alla pratica del compostaggio domestico;
- d) essere assegnatario da parte del Comune di una compostiera, ovvero detenere una compostiera di proprietà riconosciuta idonea dal Comune, ovvero praticare il compostaggio domestico con tecniche diverse dall'utilizzo della compostiera, se riconosciute idonee dal Comune.

7 - Sostanze compostabili

Sono compostabili i seguenti materiali e sostanze:

- Scarti di cucina quali: bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne (in modiche quantità), avanzi di cibo (in modiche quantità), fondi di caffè, filtri di the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce (in modiche quantità);
- Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
- Foglie di piante resistenti alla degradazione, come magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere (in modiche quantità);
- Segatura e trucioli di legno non trattato;
- Scarti vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- Cenere di legna (in modiche quantità).

L'elenco è da considerarsi non esaustivo e opportunamente integrabile dal Comune in sede di redazione del Regolamento.

8 – Sostanze non compostabili

È comunque vietato avviare a compostaggio i seguenti materiali e sostanze:

- metalli in genere;
- plastica e gomma in genere;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione edile;
- vetro;
- tessuti;
- legno verniciato o comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali;
- rifiuti pericolosi (ad es. farmaci, fitofarmaci, pile, batterie, olii minerali, vernici, solventi, ecc.);
- sostanze contenenti acidi o basi forti (es. vernici, solventi, detergenti, ecc.);
- carta patinata, carta stampata, carta colorata, cartone plastificato.

L'elenco è da considerarsi non esaustivo e opportunamente integrabile dal Comune di sede di redazione del Regolamento.

9 – Iniziative informative sul compostaggio domestico

Le iniziative informative organizzate dal Comune a beneficio degli utenti ai fini della iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono prevedere, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- modalità di partecipazione al compostaggio domestico;
- eventuale entità dello sconto tariffario;
- soggetti incaricati al monitoraggio e controllo delle attività di compostaggio;
- soggetti incaricati alla consulenza domiciliare;
- contenuti del Regolamento Comunale di gestione del compostaggio domestico;
- tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
- tecniche di compostaggio domestico e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
- sistema di monitoraggio e controllo.

10 - Iniziative formative sul compostaggio domestico

Per il riconoscimento della qualifica di "Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio domestico" e di "Consulente domiciliare del compostaggio" è obbligatoria la partecipazione ad uno specifico corso formativo organizzato dal Comune e tenuto da consulenza qualificata.

A titolo indicativo e non esaustivo il corso deve riguardare i seguenti argomenti:

- generalità sul processo di compostaggio;
- vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
- tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
- tecniche di compostaggio domestico e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
- tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
- eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
- regolamentazione comunale della pratica del compostaggio domestico.

11 - Requisiti per il compostaggio domestico

Gli utenti che intendono avviare la pratica del compostaggio domestico devono fornire le seguenti informazioni circa:

1. la piena disponibilità del luogo dove svolgere il compostaggio domestico così come individuato in sito dall'operatore incaricato dal Comune. Questo deve essere idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio ed evitare molestie ai vicini causate da eventuali temporanei malfunzionamenti conseguenti ad errori nella conduzione, anche rispettando una adeguata distanza dalle abitazioni vicine; a tal fine il Comune individua una superficie minima per svolgere l'attività di compostaggio;
2. la prossimità del luogo di compostaggio rispetto all'abitazione dell'utente e la dimostrazione, da parte dell'utente, di un accesso costante, abitudinario, continuativo e non occasionale al luogo di compostaggio;
3. la piena accessibilità del luogo dove avviene il compostaggio domestico e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo.

È facoltà del Comune individuare ulteriori aspetti di verifica delle istanze presentate.

12 – Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

L'attività di monitoraggio rivolta alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori (Sezioni A, B e C) è obbligatoria e debitamente comprovata da parte del Comune. Pena l'esclusione dal conteggio del Peso del Compostaggio (Pc) dal calcolo della % di raccolta differenziata raggiunta dal Comune.

L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).

All'accertamento delle violazioni del Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico, provvede il Comune mediante la Polizia Locale, direttamente o previa segnalazione da parte dell'operatore incaricato al monitoraggio e al controllo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il campione minimo di utenze iscritte all'Albo comunale soggette a controllo annuale obbligatorio è non inferiore al 5% del totale, ferma restando la facoltà del Comune di individuare un campione di controllo maggiore.

Il Comune ha la possibilità di dotarsi di personale volontario, opportunamente preparato, qualificato come "consulente domiciliare del compostaggio", al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate, direttamente a domicilio, circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico.

L'utenza accreditata disporrà di un apposito modulo di controllo (Allegato 1), predisposto dal Comune, ricevuto al momento di iscrizione all'Albo Comunale Compostatori o al momento della assegnazione della compostiera.

In sede di controllo il modulo è obbligatoriamente compilato e firmato in duplice copia (utente e controllore) di cui una rimane all'utente iscritto a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.

Qualora nel corso delle verifiche venga accertata una delle seguenti condizioni:

- il compostaggio domestico non viene realizzato;
- la conduzione è realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto;
- la presenza di situazioni in grado di costituire impedimento alla regolare conduzione del compostaggio domestico;

il Comune può, anche in funzione della entità della violazione o difformità:

- impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento del compostaggio domestico, eventualmente anche solo a mezzo dello stesso operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
- non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare l'eventuale sconto di cui al capitolo 4, lettera f), sospendere/revocare l'iscrizione all'Albo.

Il dato quantitativo relativo alle utenze sospese o cancellate non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).

13 - Cessazione compostaggio

L'utente iscritto che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a darne formale comunicazione al Comune specificando l'utenza di riferimento e la data di cessazione.

In caso di dichiarata cessazione delle attività di compostaggio domestico, il dato quantitativo relativo all'utenza cessata non potrà essere utilizzato per il calcolo del peso del compostaggio.

Il Comune provvede al ritiro della compostiera (se assegnata dal Comune).

14 – Funzionario responsabile

Per la gestione delle attività relative al compostaggio domestico e quale riferimento per l'utenza iscritta, il Comune individua un funzionario Responsabile del Procedimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Comune di (.....)

D.C.C. N. del

Modulo tipo di controllo compostaggio domestico

Modulo di controllo compostaggio domestico

Nome e cognome Utente iscritto

Indirizzo e recapito telefonico

Sezione Albo Comunale Compostatori

Data di inizio ciclo compostaggio

Volumetria della compostiera in litri

Volumetria per altri metodi di compostaggio in litri

Nome e cognome controllore

Data del controllo

Esito del controllo

Riscontro temperatura della massa
.....

Riscontro visivo della massa (eventualmente allegata docum. Fotograf.)
.....

Segnalazioni e/o Prescrizioni impartite
.....
.....

Dichiarazione (eventuale) rilasciata dall'Utenza iscritta.
.....

Altro
.....
.....
.....

Firma Utenza iscritta

Firma Controllore

Il modello è integrabile in base a specifiche/esigenze del Comune.